

*Avv. Vinicio Longo
Via Benefattori dell'Ospedale, 2
20162 Milano
Tel/Fax 02.23177863 – Mob. 349.5501609
Mail: avvocatoviniciolongo@libero.it
Pec: vinicio.longo@milano.pecavvocati.it*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA - MILANO

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE

Nell'interesse della signora **SECK CODOU**, cittadina senegalese nata a Dangalma (Senegal) il 20 maggio 1989 e residente in via Binda Ambrogio 33 a Milano, codice fiscale SCK CDO 89E60 Z343W, rappresentata e difesa dall'avv. Vinicio Longo del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Benefattori dell'Ospedale 2, ove elegge domicilio, come da delega in calce al presente atto **(Doc. 1)**, a seguito di presentazione di istanza per il gratuito patrocinio presentata alla Commissione istituita presso il Tar Lombardia – Milano **(Doc. 2)**.

L'avv. Vinicio Longo dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al proprio numero fax 02.23177863 ovvero al proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) vinicio.longo@milano.pecavvocati.it.

CONTRO

COMUNE DI MILANO, codice fiscale 07937540016, in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Piazza della Scala 2 a Milano.

E NEI CONFRONTI DI

Signor OMISSIS, codice fiscale **OMISSIS**, nata il **OMISSIS** a **OMISSIS**, residente a **OMISSIS**

per l'annullamento previa sospensiva

- a) del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto del 28 luglio 2020, PG 0277301/2020 **(Doc 3)** col quale è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente il 24 luglio 2020 e protocollato al n. 272338/2020 **(Doc 4)**
- b) del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP del 22 giugno 2020 **(Doc. 5)**
- c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso

PREMESSO

- 1) La signora Seck Codou, in relazione al “21° bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del comune di Milano - PG 165425/2018” **(Doc 6)**, ha presentato domanda per l’assegnazione alloggi ERP **(Doc 7)** e, conseguito un punteggio Indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale di 4.146,297, è stata inserita nella graduatoria in posizione n. 15931 **(Doc 12)**.
- 2) Il Comune di Milano, con lettera del 22 giugno 2020 **(Doc 5)**, premesso *i*) che in sede di controlli svolti ai sensi dell’art. 13 comma 5 del Regolamento Regionale n. 1/2004 aveva richiesto alla ricorrente, con lettera del 26 febbraio 2020, l’esibizione del certificato o attestato rilasciato dalla competente autorità estera di cittadinanza in ordine alla eventuale titolarità di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su alloggio adeguato nel territorio estero, tradotto ed autenticato nelle forme di legge e *ii*) che il 7 aprile 2020 la ricorrente aveva prodotto a mezzo mail un certificato estero non idoneo in quanto non veniva specificato il suo patrimonio immobiliare, ha comunicato che “La domanda in oggetto, pertanto, è cancellata dalla graduatoria del 21° bando Integrativo per la mancanza del requisito di cui all’art. 8

comma 1 lett. g) del R.R. 1/2004, non essendo mai stata consegnata la relativa documentazione, nonostante la su richiamata richiesta e la successiva diffida”.

- 3) La ricorrente, avverso la predetta decisione del Comune di Milano, presentava ricorso amministrativo del 24 luglio 2020, protocollato al n. 272338/2020 (**Doc 4**) nel quale ribadiva *“che tutti documenti che mi sono stati richiesti sono stati presentati ed i documento senegalese non ha nessuna proprietà e nessun reddito pertanto il documento è stato vidimato dalle Autorità italiane e per la legge senegalese è valido per quanto da Voi richiesto”*. Il detto ricorso veniva rigettato con provvedimento del 28 luglio 2020, Prot. N. 0277301/2020 notificato il 30 luglio 2020 (**Doc 3**), nel quale il Comune resistente ribadiva che *“per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, la certificazione relativa al diritto di proprietà e/o altri diritti su un alloggio adeguato detenuto all’estero, deve essere rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza che non deve far riferimento alla situazione reddituale del soggetto richiedente ma unicamente alla situazione patrimoniale immobiliare sempre detenuta dal soggetto nel paese di origine”*

I provvedimenti emessi dal Comune di Milano e qui impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 5, 40 COMMA 4 E 43 DEL D. LVO 286/98 - VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL D. LVO 215/03 – VIOLAZIONE DELL’ART. 18 TFUE E DELL’ART 14 CEDU.**

La parità di trattamento del cittadino straniero rispetto all’italiano costituisce un principio cardine dell’ordinamento italiano, espresso con l’art. 3 della costituzione e declinato dalle seguenti numerose fonti normative nazionali e sovranazionali:

- L'art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo 286/1993 recita *“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi..”*.
- L'art. 40 comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, ancora più nello specifico rispetto all'oggetto del presente ricorso, recita *“Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad **alloggi sociali**, collettivi e privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva”*.
- L'art. 43 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che costituisce discriminazione *“ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla...origine nazionale o etnica...e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un atto discriminazione: ...c) **chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso ..all'alloggio...ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenere ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”***.
- L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 215/2003 stabilisce che *“per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica”*.

- L'art. 18 del TFUE (trattato Fondativo dell'Unione Europea) stabilisce che *“è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”*.
- L'art. 14 della CEDU stabilisce che *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate su...la razza...l'origine nazionale...od ogni altra condizione”*.

Il bando ERP 165425/2018 **(Doc 6)** prevede che i concorrenti debbano dimostrare l'impossidenza di altri immobili, ma mentre per i cittadini italiani o stranieri comunitari prevede la produzione di una mera autocertificazione, per i cittadini extracomunitari prevede la produzione di apposita attestazione rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. L'art. 13 del bando prevede infatti testualmente *“I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, che presentano la domanda di partecipazione al bando debbono documentare di avere, oppure di non avere proprietà o altro diritto reale su alloggio adeguato all'estero, producendo la relativa certificazione o attestazione rilasciata dalle Autorità del proprio paese di origine, legalizzata e tradotta nei termini di legge”*.

Il provvedimento del Comune di Milano del 28 luglio 2020 **(Doc 3)** di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente il 24 luglio 2020 è illegittimo in quanto fondato sulla pretesa del Comune di Milano che la ricorrente, solo perché cittadina straniera non appartenente all'Unione Europea, esibisse, differentemente da tutti gli altri partecipanti cittadini italiani o stranieri comunitari, apposita certificazione *“rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza che non deve far riferimento alla situazione reddituale del soggetto richiedente ma unicamente alla situazione patrimoniale immobiliare sempre detenuta dal soggetto nel paese di origine”*. La detta richiesta del Comune di Milano viola in modo palese il suddetto principio di non discriminazione sancito dall'art. 3 Cost. e declinato nelle fonti normative sopra richiamate. Questo perché

è certo, in quanto acclarato dal Decreto del Ministero del Lavoro del 21 ottobre 2019 (**Doc 8**), che per molti paesi extracomunitari, **tra i quali il Senegal di cui la ricorrente è cittadina**, *“non è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE, **con particolare riferimento al patrimonio immobiliare**, sulla base dell’assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari o di loro mappatura secondo informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell’ambito della raccolta Doing Business”*.

Il predetto Decreto del Ministero del Lavoro – occupandosi dell’art. 1 bis del Decreto Legge n. 4/2019, norma che con riguardo al Reddito di cittadinanza impone al cittadino extracomunitario di produrre *“apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana”* – ha stabilito nel suo unico articolo che obbligati alla produzione della suindicata certificazione rilasciata dalla autorità estera debbano essere soltanto i cittadini appartenenti ai paesi di cui all’elenco allegato al decreto stesso, elenco in cui non figura il Senegal, avendo il Ministero acclarato per tutti gli altri paesi che *“non è possibile acquisire la documentazione necessaria ...con particolare riferimento al patrimonio immobiliare”*.

Ebbene, anche nella fattispecie oggetto della presente causa, analogamente deve ritenersi che, attesa la impossibilità oggettiva per la ricorrente di acquisire l’attestazione richiesta dal Comune di Milano con riguardo alla sua impossidenza di proprietà nel paese di origine, ne consegue la evidente e palese illegittimità dei provvedimenti impugnati e segnatamente del provvedimento del 28 luglio 2020 (**Doc 3**) con il quale il Comune di Milano ha rigettato il ricorso amministrativo della signora Seck Codou poiché la medesima non avrebbe prodotto una attestazione impossibile da ottenere per qualunque cittadino senegalese, come attestato – lo si ribadisce – dallo stesso Ministero del Lavoro (**Doc 8**).

La circostanza che il Senegal non rilascia l'attestazione richiesta dal Comune di Milano è dimostrata, oltre che dall'autorevolissima fonte costituita dal Ministero del Lavoro, dal fatto che la ricorrente, pur di venire incontro alle richieste pur palesemente illegittime del Comune di Milano, ha richiesto ed ottenuto un primo certificato del 23 marzo 2020 da parte del Ministero delle Finanze del Senegal, denominato “*Certificat de non imposition*” in cui viene attestato che la signora Seck Codou “*Non risulta iscritta al Registro delle imposte sui redditi per l'anno 2019, in quanto non ha dichiarato alcun reddito imponibile*”¹ **(Doc 9)**.

La ricorrente, in seguito al rigetto del suo ricorso amministrativo, ha quindi richiesto alla medesima Autorità del suo paese di origine una nuova attestazione in cui si facesse riferimento all'assenza di immobili in Senegal, ma – a riprova del fatto che le Autorità del Senegal (come accertato dal Ministero del Lavoro) non possono fornire ai loro cittadini una attestazione relativa alla assenza di proprietà immobiliari - ha ottenuto tuttavia una attestazione del 28 Agosto 2020 del tutto analoga alla precedente, denominata di nuovo “*Certificat de non imposition*” in cui viene ribadito che la signora Seck Codou “*non compare nel registro delle imposte sul reddito per l'anno 2019 per il seguente motivo: sconosciuta al fascicolo del contribuente*”² **(Doc 10)**.

Gli sforzi della ricorrente, che peraltro hanno richiesto notevoli perdite di tempo e defatiganti contatti e solleciti telefonici e via mail, non hanno sortito alcun effetto in quanto, come già detto e ribadito, in Senegal **non è possibile** acquisire la documentazione richiesta dal Comune di Milano.

In conclusione, la richiesta alla ricorrente, sol perché cittadina extracomunitaria, di un documento impossibile da ottenere nel suo paese di origine costituisce una evidentissima discriminazione rispetto agli altri concorrenti cittadini italiani o stranieri comunitari. Il

¹ Il testo originale è in francese.

² Il testo originale è in francese.

risultato aberrante di tale illegittima richiesta del Comune di Milano è che i cittadini extracomunitari di alcuni paesi che, come il Senegal, non rilasciano attestati relativi alla impossidenza di immobili verrebbero automaticamente esclusi dalla possibilità di ottenere un alloggio popolare.

Il principio suddetto è stato sancito recentissimamente con la Ordinanza del 20 marzo 2020 del Tribunale di Milano Giudice Dott.ssa Miccichè RG 40830/2019 (**Doc 11**), la quale ha accertato *“il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Sesto San Giovanni e consistente nell’aver indetto e posto in esecuzione il 22° bando per l’accesso agli alloggi ERP 16.10.2018 nella parte in cui (punto 2.1 lett. g) in cui prevede che Per i cittadini stranieri, non sono ammesse autocertificazioni ma solo documenti che – univocamente per tutto il territorio del loro stato di cittadinanza – dichiarino l’assenza di proprietà per ognuno dei componenti del nucleo familiare richiedente, attraverso l’esibizione di documenti ufficiali legalizzati e certificati dalle competenti autorità italiane”*. Il Tribunale di Milano ha motivato la sua decisione statuendo che *“la previsione pone pacificamente a carico degli stranieri un onere documentale non richiesto ai cittadini italiani. La richiesta rivolta ai soli cittadini stranieri rende non solo maggiormente oneroso per costoro l’accesso al bando e dunque agli alloggi, ma altresì – quanto meno per una considerevole parte di stranieri – impossibile l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale. E’ infatti certo che vi siano Stati non appartenenti all’Unione nei quali non è possibile acquisire la documentazione riferita al patrimonio immobiliare che il Comune di Sesto San Giovanni richiede, tanto che il decreto 21.10.2019 (emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero degli Affari Esteri) in materia di reddito di cittadinanza elenca (proprio con riferimento agli indicatori sulla proprietà immobiliare) Stati e territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione riferita al patrimonio immobiliare per assenza o incompletezza dei*

sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari o di loro mappatura”.

2) ILLEGITTIMITA' PER ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Gli atti impugnati sono inoltre illegittimi per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, della ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento.

E' infatti evidente come costituisca una inammissibile disparità di trattamento richiedere ai cittadini italiani o stranieri comunitari una semplice autodichiarazione della impossidenza di altri immobili nel solo territorio nazionale ed invece ai cittadini extracomunitari una attestazione di non possidenza di altri immobili da parte delle Autorità del paese di origine, impossibile da ottenere, come dimostrato – lo si ribadisce – sia dal decreto del Ministero del Lavoro **(Doc. 8)** sia dal fatto che vane sono risultate le esplicite richieste della ricorrente di ottenere l'attestato richiesto dal Comune di Milano dalle Autorità senegalesi **(Docc 9 e 10)**.

La illegittimità degli atti impugnati sussisterebbe anche nel caso in cui l'ottenimento della attestazione di non possidenza, pur astrattamente possibile, fosse grandemente difficile da ottenere e solo a costo di notevoli sforzi e perdite tempo, del tutto incompatibili con la procedura concorsuale.

4) NOTIFICA AD UNO DEI CONTROINTERESSATI

Il presente ricorso viene notificato anche alla signora **OMISSIS**, che è uno dei soggetti controinteressati, come risultata dalla graduatoria predisposta dal Comune di Milano **(Doc 12)**.

DOMANDA CAUTELARE

La ricorrente ritiene di avere adeguatamente documentato la sussistenza del *fumus boni iuris* nelle pagine che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria potrebbe comportare il rischio per la ricorrente di non vedersi mai più assegnato l'alloggio in quanto assegnato ad altra persona, o comunque di veder ulteriormente ritardato il momento dell'assegnazione dello stesso.

Per tutti i motivi sopra esposti la ricorrente, come sopra meglio generalizzato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ogni avversa istanza disattesa, in accoglimento di tutti i sopra esposti motivi di ricorso, così provvedere

Domanda cautelare di sospensiva

ricorrendo i presupposti del pregiudizio grave ed irreparabile - previa fissazione di apposita udienza e con richiesta di sentire il sottoscritto difensore in Camera di Consiglio - disporre la sospensiva dei provvedimenti impugnati adottati dal Comune di Milano.

Nel merito

Annulare *i*) il provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto del 28 luglio 2020, PG 0277301/2020, col quale è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente il 24 luglio 2020 e protocollato al n. 272338/2020, nonché *ii*) il provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP del 22 giugno 2020 e *iii*) ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso e conseguentemente ordinare al resistente Comune di Milano di reinserire la ricorrente nella graduatoria del 21° bando integrativo nella posizione n. 15931.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

In via Istruttoria

Ordinare al Comune di Milano il deposito di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo concluso con il provvedimento del 28 luglio 2020 Prot n. 0277301/2020 impugnato.

Si producono

- 1) Procura alle liti
- 2) Istanza per il gratuito patrocinio
- 3) Provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto del 28 luglio 2020, PG 0277301/2020
- 4) Ricorso presentato dalla ricorrente il 24 luglio 2020 e protocollato al n. 272338/2020
- 5) Provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP del 22 giugno 2020
- 6) Bando ERP PG 165425/2018
- 7) Domanda per l'assegnazione alloggio presentata dalla ricorrente
- 8) Decreto del Ministero del Lavoro del 21 ottobre 2019
- 9) Certificat de non imposition del 23 marzo 2020
- 10) Certificat de non imposition del 28 agosto 2020
- 11) Ordinanza del 20 marzo 2020 del Tribunale di Milano (RG 40830/2020)
- 12) Graduatoria predisposta dal Comune di Milano

Ai sensi e per gli effetti della normativa sul contributo unificato si dichiara che è stata presentata istanza alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, e non viene versato alcun importo a titolo di contributo unificato per la presente causa, in ogni caso da ritenersi di valore indeterminato, essendo il ricorrente in attesa della delibera sulla istanza di ammissione.

Milano, 4 settembre 2020

Avv. Vinicio Longo

La presente copia è formata ai fini della notificazione mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano, disposta dalla Ordinanza del Tar per la Lombardia – sede di Milano, n. 01229/2020 REG. PROV. CAU. e 01781/2020 REG. RIC. cui si rinvia e contiene il testo integrale del ricorso. Come da disposizione del Comune di Milano, in sede di notificazione sono stati emessi i dati personali dei terzi, menzionati nel ricorso e della controinteressata. Il duplicato informatico del ricorso originale, in formato nativo digitale, sottoscritto digitalmente e depositato presso il TAR per la Lombardia – sede di Milano, è agli atti del Comune.

Avv. Vinicio Longo